

R.g. n. 6066 /2022



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE (*Provvedimento
ex art. 83, comma 7 lett. h) D.L. n.18/2020, convertito in legge
n.27/2020*)

IL GIUDICE

Il giorno 23 ottobre 2023

- Visto l'art. 83, comma 7 lett. h) del D.L. 17 marzo 2020 n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n.27;
- Visti, altresì, il decreto del Presidente del Tribunale e il decreto del Presidente di Sezione emessi in data 20 aprile 2020;
- Visto il proprio provvedimento con il quale è stato disposto lo svolgimento dell'udienza mediante lo scambio e il deposito telematico di note scritte;
- Verificata la comunicazione del decreto per lo svolgimento della presente udienza mediante trattazione scritta prevista dall'art. 83, comma 3, lettera h) del d.l. 18/20;
- Verificata la regolare notifica del ricorso e pedissequo decreto a cura di parte ricorrente;
- Viste le note depositate da parte ricorrente ed i documenti depositati;
- Vista la costituzione del Ministero resistente,

Emette il seguente provvedimento depositato telematicamente alle ore come risultante da console.



N. R.G. 6066/2022



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa F _____, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6066/2022 promossa da:

- 1) **P** _____, nato il _____, in Brasile,
 - 2) **A** _____, nata il _____, in Brasile,
 - 3) **C** _____, nato il _____, in Brasile,
 - 4) **F** _____, nato il _____, in Brasile,
 - 5) **E** _____, nato il _____, in Brasile,
- con il patrocinio dell'avv.to _____ ;

PARTE RICORRENTE

contro

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro p.t., difeso dall'Avvocatura dello Stato;

PARTE RESISTENTE

con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale

OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana *iure sanguinis*, deducendo di essere comuni discendenti dell'avo italiano Sig. _____ nato in data _____

_____, nel Comune di _____, ed emigrato in Brasile, dove è deceduto senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza naturalizzarsi cittadino brasiliano (doc.18), sicchè da trasmettere la cittadinanza ai propri discendenti alla luce dell'allora vigente legge n.555 del 1912.

Il Ministero dell'Interno si è costituito in giudizio senza contestare la domanda nel merito, limitandosi ad esporre le lungaggini burocratiche causate dall'abnorme mole di richieste di riconoscimento dello status *civitatis iure sanguinis* presentate presso le Ambasciate e i Consolati italiani in Brasile invocando un provvedimento di compensazione delle spese di lite.

Preliminarmente deve osservarsi che l'avo Italiano era nato prima della unificazione del Regno di Italia. Va precisato in proposito che gli artt.4 -15 del Codice Civile del 1865 erano tratti dal precedente Codice Civile del Regno Sardo (Statuto Albertino del 1848), che riconosceva i diritti civili e politici, propri dell'odierno status *civitatis*, ai c.d. regnicoli. La disciplina codicistica era basata, da



un lato, sulla trasmissibilità *iure sanguinis* dello *status civitatis* ma, dall'altro, sull'unicità della cittadinanza per l'intero nucleo familiare, la cui situazione era legata a quella del marito/padre. Tali principi trovavano, tuttavia, alcune significative deroghe, nei casi di figli di stranieri nati in Italia o nei casi di familiari del cittadino emigrato che fossero rimasti in Italia. Si determinò, pertanto, un ampio e articolato dibattito politico diretto a modificare le norme sulla cittadinanza che indusse il legislatore dapprima ad emanare la legge sulle migrazioni n. 23 del 31 gennaio 1901 e successivamente la legge n. 217 del 17 maggio 1906. Per l'effetto, coloro che erano nati prima dell'unificazione d'Italia, furono considerati cittadini italiani, anche se emigrati, a condizione che, al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza era entrato a far parte del Regno d'Italia, non avessero acquisito la cittadinanza straniera. Si deve pertanto ritenere che l'avo, nato prima della nascita del Regno d'Italia, abbia acquisito la cittadinanza italiana in seguito all'unificazione (1861).

Risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa "*iure sanguinis*" al figlio, che l'aveva trasmessa a sua volta ai suoi discendenti, odierni ricorrenti.

È dunque provata la discendenza diretta da cittadino italiano.

In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile intervenuti in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.

Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello *status civitatis* incombe sul Ministero dell'Interno, i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza, nella specie il Consolato di San Paolo, sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario.

Tuttavia, parte ricorrente ha dato prova di aver presentato nel 2021 al Consolato generale d'Italia a Porto Alegre la richiesta di riconoscimento del proprio *status civitatis* italiano *iure sanguinis*, quali discendenti - in linea diretta - di cittadino italiano, senza aver avuto alcuna risposta, né ricevuto alcuna convocazione, avendo anzi dedotto che il predetto Consolato ha in corso l'evasione di richieste formulate diversi anni addietro.

Ai sensi dell'art.2 della Legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devo essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo.

L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello *status civitatis* italiano *iure sanguinis* ed il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.



Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del Ministero dell'Interno dei provvedimenti conseguenti.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, considerato che l'elevato numero di richieste amministrative non ne consente la tempestiva evasione.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:

-accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;

-ordina al Ministero dell'Interno e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;

-dichiara le spese di lite integralmente compensate.

Così deciso in Roma, li 23/10/2023

IL GIUDICE

dott.ssa

